LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E NUOVI OBBLIGHI PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 2021

Tra le misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), il legislatore ha introdotto la c.d. **"lotteria degli scontrini"**, che consiste nella possibilità per i contribuenti (persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia) che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Anche gli esercenti dei negozi partecipano alla lotteria e possono vincere i premi.

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

PRIMO STEP: REGISTRAZIONE AL PORTALE

A partire da oggi (1° dicembre 2020), sul portale dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile generare il proprio "codice lotteria".

E' sufficiente accedere all'area pubblica del portale (dunque senza necessità di registrazione) e inserire nella sezione dedicata ("Partecipa ora") il proprio codice fiscale.

Il servizio on line, dopo aver verificato l'esistenza e validità del codice, verificherà anche la maggiore età del richiedente (visto che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti maggiorenni e residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione), l'esistenza in vita del richiedente, segnalando eventuali errori.

Il servizio genererà, così, il codice lotteria, sia in formato alfanumerico che in formato codice a barre, e questo dovrà poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (es. smartphone) così da poter essere mostrato all'esercente al momento dell'acquisto (prima dell'emissione del documento commerciale), quale manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (sono escluse le operazioni con e-commerce).

PARTENZA

L'iniziativa partirà con gli acquisti effettuati **a partire dal prossimo 1° gennaio 2021**.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Diversamente dalla versione originaria della misura, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini sarà riconosciuta **soltanto in caso di pagamenti elettronici** (così si rileva nelle modifiche contenute nella bozza della Finanziaria 2021).

ESTRAZIONI E PREMI

Per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali (acquisti pari o superiori a € 1.000), spetterà un biglietto virtuale.

La lotteria degli scontrini prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.

I premi vanno da € 5.000 fino a € 5.000.000.

Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.

La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all'area riservata del Portale Lotteria con SPID, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (CNS): i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.

GLI SCONTRINI CON L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE (ES. SPESE SANITARIE)

Sono esclusi dalla lotteria degli scontrini i pagamenti posti in detrazione dal cliente consumatore finale attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS): farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.

Sarà possibile partecipare se gli acquisti in farmacia, per esempio, sono riferiti a spese non detraibili (integratori alimentari, cosmesi, ecc.), oppure se il contribuente rinuncia alla detrazione perché preferisce partecipare al concorso.

In via generale, si precisa che **non partecipano alla lotteria degli scontrini, tutti gli ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali**.

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE

I soggetti esercenti attività commerciali devono adeguare il proprio registratore di cassa (telematico o server RT) al fine di partecipare loro stessi alla lotteria e di offrire la possibilità di farlo ai propri clienti.

In particolare, i registratori collegati al STS devono consentire di memorizzare in alternativa il codice fiscale o il codice lotteria, e potranno contenere uno solo dei 2 codici:

- codice fiscale (detrazione: medicinali, ecc.);
- codice lotteria (niente detrazione: integratori alimentari, ecc.).

I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, trasmetteranno al Portale lotteria i soli dati riferiti alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria (e non del codice fiscale).

SANZIONI

Il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l'esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.

Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente.

Nel dettaglio, qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalarlo nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal decreto legge n. 201 del 2011.

GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito una guida aggiornata a novembre 2020, visualizzabile cliccando sopra questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Lotteria_Scontrini_18112020.pdf/071db569-3ecd-169d-9816-76ea7cbfdec4

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVI OBBLIGHI DAL 2021

Si ricorda che il 31 dicembre 2020 termina il periodo transitorio (prorogato più volte) entro il quale i soggetti interessati (che svolgono attività di commercio al minuto e attività assimilate), **con volume d'affari (2018) non superiore a € 400.000, devono dotarsi di Registratore Telematico (RT)**.

Durante questo "periodo transitorio" le sanzioni non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 1° gennaio 2021 anche i suddetti soggetti dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera.

Dal 1° gennaio 2021 gli esercenti del settore sanitario (ad esempio, le farmacie) adempiono all'obbligo di invio telematico dei dati (sanitari) esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati stessi (relativi a tutti i corrispettivi giornalieri) al Sistema Tessera Sanitaria, attraverso il Registratore Telematico.

Da ultimo si segnala che dal 1° gennaio 2021 tutti i distributori di carburante dovranno inviare i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane.

È utile ricordare che in vista dell'obbligo generalizzato di invio telematico dei corrispettivi dal 2021, per tutto il 2020, a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente, spetta un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l'acquisto e di € 50,00 per l'adeguamento.

MODIFICHE TRACCIATO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Si segnala infine che, anche ai fini dell'introduzione della lotteria degli scontrini, è stato aggiornato il tracciato dei corrispettivi telematici.

Si invitano i Signori Clienti (esercenti attività commerciali soggetti all'obbligo del registratore telematico) a contattare i tecnici di fiducia al fine di verificare che i propri dispositivi siano aggiornati e pronti a tutte le novità/obblighi in esame.

Cordiali saluti.

Roma, 4 dicembre 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA